

STATUTO DEL CONSORZIO
PER LA RICERCA SU SPECIFICI SETTORI DELLA FILIERA CEREALICOLA
"GIAN PIETRO BALLATORE"

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Consorzio Regionale per la Ricerca su Specifici Settori della Filiera Cerealicola, costituito in Palermo il 18 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1982 n. 88, con sede in Enna, in Contrada Milocca, dedicato al prof. Gian Pietro Ballatore, è regolato dal presente statuto.

Art. 2

FINALITÀ

L'attività del Consorzio è finalizzata all'espletamento di ricerca applicata nella Filiera Cerealicola, delle colture erbacee che si possono avvicinare ai cereali, nonché alla formazione ed aggiornamento dei produttori e dei tecnici operanti nei settori inerenti il Consorzio ed alla divulgazione dei risultati della ricerca.

Il Consorzio può, altresì, erogare servizi di consulenza in agricoltura e certificare la qualità dei prodotti agroalimentari e dei sistemi di gestione.

Nell'ambito di tali attività, il Consorzio opera per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 16 della L.R. 3.6.1975, n. 24, dal terzo comma dell' art. 3 della L.R. 20.4.1976, n. 36, dall'art. 4 lett. a) della L.R. 1.8.1977, n. 73 e ai sensi della normativa vigente in materia. Il Consorzio potrà altresì svolgere attività per il conseguimento delle finalità previste da ogni altra disposizione legislativa regionale, nazionale e comunitaria riguardante la materia.

Il Consorzio potrà avvalersi per le finalità del presente articolo, delle basi territoriali rese disponibili dalla Regione, dagli Enti locali

e dagli Enti e Associazioni riconosciuti dalla Regione operanti nel settore.

Non perseguendo il Consorzio scopo di lucro è vietata qualsiasi distribuzione di utili.

Art. 3

DURATA

Il Consorzio ha la durata di anni 20 (venti), che potrà essere prorogata di un ulteriore ventennio dall'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 4

PARTECIPANTI

Sono soci del Consorzio: a) la Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste (oggi denominato Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea), b) l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica della Facoltà di Agraria; oggi denominato Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - DAFNE), c) la Cooperativa Valle del Dittaino Soc. Coop. A.r.l., d) l'Università degli Studi di Palermo.

Possono aderire al Consorzio, sempre in qualità di Consorziati, le Università degli Studi, Enti od Associazioni, sia pubblici che privati, che abbiano particolare interesse per le finalità perseguite dal Consorzio, i quali potranno essere ammessi a far parte con apposita deliberazione del Comitato Direttivo che accerti il possesso dei requisiti che ne giustificano l'ammissione.

Art. 5

AMMISSIONE-VINCOLO SOCIALE

CESSAZIONE

Sulle domande di ammissione delibera il Comitato Direttivo, previa verifica del possesso dei requisiti che ne giustificano l'ammissione.

Il socio aderente cessa di far parte del Consorzio:

- a) per recesso, salvo il rispetto degli obblighi statutari;
- b) per espulsione, per essere venuto meno ai propri doveri verso il Consorzio, ovvero fosse dichiarato fallito.

Il recesso va comunicato almeno sei mesi prima del termine dell'esercizio finanziario in corso.

Il provvedimento di espulsione deve essere adeguatamente motivato, contro di esso il consorziato può proporre ricorso all'Assemblea dei Partecipanti entro 15 gg dalla notifica del provvedimento.

Art. 6

ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.

Gli Organi del Consorzio durano in carica quattro anni.

Le nomine e le designazioni assessoriali sono soggette alle vigenti norme in materia.

Art. 7

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci che aderiscono al Consorzio, ciascuno dei quali dispone di un voto, che può essere espresso anche mediante delega ad un altro componente.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria occorre la presenza di tante quote che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione sociali. Per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Per la validità delle Assemblee straordinarie occorre la presenza di almeno la metà degli associati e tre quarti delle quote di partecipazione sociali, mentre le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per approvare sui bilanci; si riunirà altresì ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare senza indugi in via straordinaria l'Assemblea allorché ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da parte del Comitato Direttivo, oppure da componenti l'Assemblea, rappresentanti almeno un terzo dei componenti.

Art. 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio.

Rientrano nella competenza dell'Assemblea, oltre all'approvazione dei Bilanci:

- nomina dei componenti il Comitato Direttivo;
- nomina dei componenti il Collegio dei Revisori;
- approvazione dei regolamenti interni;
- fissazione dell'importo delle quote del fondo di dotazione e della quota annuale di partecipazione al fondo di funzionamento.

L'Assemblea delibera su ogni argomento concernente il Consorzio sottoposto al suo esame dal Presidente attraverso inserimento all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vicepresidente, del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per le azioni di responsabilità la maggioranza richiesta è quella di due terzi dei componenti.

Art. 9

COMPOSIZIONE E FUNZIONALITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è costituito da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente ed uno con funzione di Vicepresidente del Consorzio.

Il Presidente è designato dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è scelto fra persone che abbiano **competenze giuridiche e/o amministrative, esperienza gestionale di Enti e/o Aziende o abbiano** svolto rilevante attività nell'ambito cerealicolo o abbia comprovata esperienza avendo ricoperto la carica di amministratore di enti di ricerca concernenti l'ambito di competenza del Consorzio, in modo tale da garantire, in armonia con la finalità del Consorzio, continuità e coerenza di ricerca.

Il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti sulla base delle designazioni proposte dalle Università consorziate, il terzo componente è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti sulla base delle designazioni proposte dagli altri enti od associazioni sia pubblici che privati (ad eccezione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e delle Università). I soggetti designati devono essere scelti fra le persone che abbiano svolto attività nello specifico ambito di competenza del Consorzio.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ogni componente del Comitato dispone di un voto.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Partecipano con funzione consultiva alle sedute del Comitato Direttivo i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, altresì, può invitare a partecipare con voto consultivo alle sedute, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente.

Si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano richiesta scritta gli altri 2 componenti.

I membri del Comitato che, senza giustificato motivo, si astengono dall'intervenire per tre sedute consecutive, decadono dall'incarico, e saranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.

Altre norme relative al funzionamento del Comitato Direttivo potranno essere determinate con regolamenti interni.

Art. 10

COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

II Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio.

Spettano al Comitato Direttivo, in particolare:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici del Consorzio e sul relativo personale;
- predisporre regolamenti interni di funzionamento;
- amministrare il patrimonio del Consorzio;
- deliberare sulle espulsioni dei soci aderenti del Consorzio;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- esercitare ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea dei Partecipanti;
- deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- deliberare sulle richieste di adesione al Consorzio;
- nominare il Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo punto 14;
- approvare le linee programmatiche di attività e i programmi annuali di ricerca e sperimentazione proposti e definiti in linea con il Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Comitato Direttivo, onde rendere più agevole il funzionamento del Consorzio, in relazione ad alcune particolari esigenze, può delegare al Presidente proprie attribuzioni.

Degli atti relativi alle attribuzioni delegate il Presidente dovrà informare il Comitato Direttivo, nella prima seduta successiva alla loro adozione.

L'Assemblea deve essere informata delle deleghe attribuite al Presidente da parte del Comitato Direttivo.

Art. 11

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio anche in giudizio.

Il Presidente può assumere in via eccezionale ed in casi di assoluta urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo necessari per garantire il funzionamento del Consorzio con obbligo di far ratificare gli stessi nella prima riunione successiva e comunque entro il 60.mo giorno dalla loro adozione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti ed il Comitato Direttivo, provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni.

Art. 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati: uno dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, che riveste le funzioni di Presidente del Collegio, uno dall'Assessore Regionale dell'Economia, entrambi scelti ai sensi dell'art. 48 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, ed uno dalla Cooperativa Valle del Dittaino. I membri supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

I membri del Collegio devono essere scelti tra persone iscritte al registro dei revisori contabili istituito con d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e ss.mm.ii..

I membri supplenti subentrano formalmente agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

La funzione di Presidente del Collegio è rivestita dal membro designato dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea; in caso di sua assenza è assunta dal membro effettivo più anziano.

I Revisori dei Conti devono essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Il Collegio si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga necessario o su richiesta di un revisore.

Art. 13

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti opera ai sensi dell'art. 48 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i compiti previsti dal codice civile e dalla contabilità regionale adottata dal Consorzio, in quanto compatibili con la natura giuridica dello stesso.

In particolare:

- controlla l'amministrazione del Consorzio attraverso le funzioni previste dalle vigenti normative;
- vigila: a) sull'osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti, da parte dell'Assemblea dei Partecipanti, del Comitato Direttivo, del Presidente; b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili;
- redige annualmente la relazione di competenza sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Art. 14

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Al fine del perseguimento delle finalità del Consorzio il Comitato Direttivo nomina un Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Presidente o per delega dal Vicepresidente del Consorzio, composto da sei componenti.

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico vengono scelti tra persone particolarmente esperte nel campo della ricerca e sperimentazione, appartenenti a differenti aree scientifiche-disciplinari (agronomica, economico-estimativa, chimica, tecnologica, microbiologica, nutrizionale, sanitaria e sociale), coerenti con le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Il Comitato Tecnico-Scientifico promuove la ricerca applicata e la sperimentazione e ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico e definisce, in linea con il Comitato Direttivo ed in collaborazione con i

ricercatori del Consorzio, i programmi di ricerca e di sperimentazione del Consorzio.

I componenti il Comitato Tecnico-Scientifico possono essere invitati alle riunioni sia dell'Assemblea che del Comitato Direttivo e intervenire all'occorrenza per le tematiche attinenti l'analisi, la sperimentazione, gli studi di fattibilità e la progettazione di interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.

I membri del Comitato durano in carica sino alla decadenza del Comitato dei Consorziati che ha provveduto alla nomina.

Art. 15

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dal fondo di funzionamento;
- da eventuali rendite e vendite patrimoniali;
- dai beni mobili ed immobili di qualsiasi natura che, per acquisti, lasciti donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà del Consorzio;
- dai contributi e/o proventi per incarichi di ricerca e divulgazione dei relativi risultati, da parte dell'amministrazione pubblica regionale, nazionale, comunitaria, e da enti/istituzioni sia di natura pubblica sia privata;
- da altri eventuali proventi.

Al Consorzio possono essere concessi in affidamento beni immobili e mobili da parte degli enti od organismi consorziati.

Art. 16

FONDO DI DOTAZIONE - FONDO DI FUNZIONAMENTO E FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ

Il fondo di dotazione è costituito dalle quote di partecipazione sociali, ordinarie e straordinarie, versate da ciascuno degli Enti Consorziati.

Il fondo di funzionamento è costituito dalle quote annuali di partecipazione dei consorziati.

I partecipanti al Consorzio possono deliberare in Assemblea la modifica della consistenza del fondo di dotazione, sia quando ciò sia reputato necessario dal Comitato Direttivo per l'esercizio dell'attività, sia quando vengono ammessi, ai sensi dell'art. 4, al Consorzio nuovi soci i quali dovranno sottoscrivere anche quote di partecipazione sociale e sia quando viene richiesto da parte del socio il recesso ai sensi della lettera a) dell'art. 5 dello Statuto Consortile.

La cessione di quote del fondo di dotazione o capitale sociale è consentita, previa deliberazione del Comitato Direttivo, nell'ambito dei partecipanti.

Il versamento delle nuove quote dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.

L'utilizzo del fondo di dotazione o capitale sociale sarà disciplinato con regolamento interno, predisposto dal Comitato Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Partecipanti.

L'Università di Viterbo, e le altre Università eventualmente consorziate, è esclusa dal versamento di quote di partecipazione siano esse sociali, ordinarie e straordinarie. L'Università contribuendo con la messa a disposizione di servizi, competenze scientifiche e strumentali all'attività del Consorzio.

Annualmente, il Consorzio attua i programmi di ricerca e di sperimentazione e la divulgazione dei relativi risultati, ivi compresi i connessi investimenti in impianti ed attrezzature, sulla base dei finanziamenti concessi dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea a norma dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1982, n. 88, dell'art. 4, lett. a) della L.R. 1.8.1977, n. 73, e in adempimento dei programmi operativi attuati dalla Regione con il cofinanziamento dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché del CNR, del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Il Consorzio potrà anche attuare speciali programmi di ricerca e sperimentazione su richiesta e con finanziamenti di altri soggetti pubblici e privati.

Il Consorzio potrà altresì accedere direttamente a specifici programmi finanziati dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.

Tutti gli Enti consorziati assicurano al Consorzio il supporto delle loro strutture e la disponibilità di tutte le attrezzature di loro proprietà per le finalità specifiche della ricerca.

Art. 17

GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria del Consorzio si svolge in base ad un programma triennale e a bilanci preventivi e consuntivi annuali del Consorzio predisposti ai sensi della normativa vigente.

Il Consorzio dovrà informare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità ed avrà l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

La gestione dei fondi del Consorzio dovrà essere versata in appositi conti di tesoreria presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di Cassa della regione.

La gestione finanziaria del Consorzio si svolge nel rispetto della contabilità pubblica adottata dalla Regione Siciliana.

Art. 18

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19

COMPENSI E RIMBORSO SPESE

Ai componenti dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Tecnico-Scientifico non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

L'Assemblea dei Partecipanti determina i compensi per i componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Art. 20

PERSONALE

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Comitato Direttivo, determina l'organico del personale del Consorzio.

Il Consorzio potrà anche utilizzare personale amministrativo e tecnico posto a disposizione dagli enti consorziati e/o da enti che operano d'intesa con il Consorzio.

Art. 21

COLLABORAZIONI

Per il conseguimento delle sue finalità il Consorzio può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di altri Istituti e Centri di Ricerca nazionali ed internazionali, di Enti, Associazioni e figure professionali di vario ordine.

Il Consorzio può stipulare convenzioni di collaborazione con docenti e ricercatori italiani ed esteri.

Il Consorzio può avvalersi di personale collaboratore esterno e instaurare con esso rapporti di lavoro secondo le normative vigenti.

Art. 22

SCIoglimento

Nel caso di scioglimento del Consorzio, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea dei Partecipanti nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I beni di proprietà del Consorzio saranno assegnati ad istituzioni pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione di competenza del Consorzio.